



COMUNE DI MARCELLINA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Piazza C. Battisti, 14 - 00010 Marcellina (RM)

Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 19 Del 03-04-2025

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO TRA COMUNE DI MARCELLINA E ROSATI ITALIA ROSALINDA

L'anno duemilaventicinque il giorno tre del mese di aprile, alle ore 17:15, presso questa Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione, sono presenti i Signori:

Lundini Alessandro	SINDACO	P
Danieli Alessandra	VICE SINDACO	P
Salvatori Enrico	ASSESSORE	A
Paoloni Simone	ASSESSORE	P
Lucci Simona	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sig. Lundini Alessandro in qualità di SINDACO.

Partecipa alla riunione, esercitando le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lettera a, del D.Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Fiori Elena.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Premesso che,

-con atto di citazione notificato in data 9 marzo 2020, la Sig.ra Rosati Italia Rosalinda conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Tivoli il Comune di Marcellina al fine di ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali per una caduta verificatasi in data 7 dicembre 2018, alle ore 10:30 circa, mentre percorreva il marciapiede di Via Regina Elena direzione Via Cavour, all'altezza civico n. 60;

- la Sig.ra Rosati chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità civile del Comune di Marcellina in persona del Sindaco p.t. quale proprietario e custode della strada ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto condannarlo a pagare, in favore dell'attrice, la somma di :

€ 48.223,00 per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla signora Rosati Italia Rosalinda ovvero le somme diverse, maggiori o minori, ritenute dovute all'esito della causa, oltre gli interessi legali sulla predetta somma dal giorno dell'evento al soddisfo;

in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità civile del Comune di Marcellina in persona del Sindaco p.t. ai sensi dell'art. 2043 C.C. nella causazione del sinistro de quo e per l'effetto condannarlo a pagare, in favore dell'attrice, la somma di:

- per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla signora Rosati Italia Rosalinda, ovvero le somme diverse, maggiori o minori, ritenute dovute all'esito della causa, oltre gli interessi legali sulla predetta somma dal giorno dell'evento al soddisfo;

Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario “

- che la causa veniva regolarmente iscritta a ruolo al n. RG 1186/2020;

- che il Comune di Marcellina si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

“ In via pregiudiziale:

- dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 1, Cpc, per violazione dei termini a difesa di cui all'art. 163 bis, comma 1, Cpc, e, per l'effetto, fissarsi nuova udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 164, comma 3, Cpc;

- dichiararsi la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, Cpc, per indeterminatezza della causa petendi;

In via preliminare, nel merito:

dichiararsi l'inammissibilità della domanda attorea per carenza di legittimazione passiva del Comune di Marcellina;

In subordine:

- rigettarsi, comunque, la domanda attorea in quanto infondata e non provata .

Considerato

che, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI cpc, dell'espletamento dell'istruttoria nonché della CTU medico legale sulla persona della sig.ra Rosati Italia Rosalinda, in data 09.10.2024 venivano precisate le conclusioni e con successivo provvedimento del 22.10.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 Cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche;

- che con sentenza n° 92/2025, pubblicata in data 29.01.2025, il Tribunale di Tivoli così statuiva:

In accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., condanna il Comune di Marcellina al pagamento in favore di Italia Rosalinda Rosati della somma di € 37.750,17 oltre interessi legali ex art. 1182 c.c. dalla data della pronuncia e sino al soddisfo;

- Condanna il Comune di Marcellina alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate per onorari in 4.000,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;

- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del Comune di Marcellina”;

- che in esecuzione della suddetta sentenza, con email del 30.01.2025 il legale della sig.ra Rosati Italia Rosalinda invitava il Comune di Marcellina al pagamento spontaneo del complessivo importo di € 43.689,17 (euro quarantatremilaseicentottantanove/17);

- che sono tutt'ora pendenti i termini per proporre impugnazione avverso la sentenza su indicata;

- che il Comune di Marcellina ha manifestato l'intenzione di proporre impugnazione avverso la suddetta sentenza dichiarandosi disponibile a rinunciare alla impugnazione purché la sig.ra Rosati Italia Rosalinda accetti una riduzione dell'importo dovuto a titolo di risarcimento del danno e spese

vive sostenute;

- che con email del 28.02.2025 l'avv. Roberta Sabatini, per conto della sig.ra Rosati Italia Rosalinda ha dichiarato la disponibilità della Sua Assistita ad accettare la proposta riduttiva avanzata dal Comune di Marcellina, in pari data, per il tramite del proprio difensore avv. Loredana Fiore;

- che pertanto le parti hanno deciso di giungere ad un accordo transattivo così come si dirà appresso, a saldo stralcio e definizione di ogni eventuale pendenza e/o pretesa connessa e/o derivante dalla detta causa.

Ritenuto pertanto che la Giunta Comunale approvi l'atto di transazione allegato al presente provvedimento e contraddistinto come allegato "A" nel quale vengono stabiliti i criteri e le modalità regolamentari della transazione stessa, per la sottoscrizione ed il rispetto di cui all'atto allegato;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare la sottoscrizione dell'accordo transattivo che prevede un esborso da parte del Comune di Marcellina di € 32.784,00 (euro trentaduemilasettecentottantaquattro/00) a fronte di € 43.689,17 (euro quarantatremilaseicentottantanove/17) con sentenza n° 92/2025, pubblicata in data 29.01.2025, il Tribunale di Tivoli così statuiva:

“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- In accoglimento della domanda principale di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., condanna il Comune di Marcellina al pagamento in favore di Italia Rosalinda Rosati della somma di € 37.750,17 oltre interessi legali ex art. 1182 c.c. dalla data della pronuncia e sino al soddisfo;

- Condanna il Comune di Marcellina alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte attrice, liquidate per onorari in 4.000,00 euro oltre iva, cpa e spese generali come per legge;

- pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico del Comune di Marcellina;

Considerato che la sottoscrizione dell'accordo transattivo alla luce di tutte le circostanze sinora indicate appare vantaggioso per l'Ente in quanto riduce sotto l'aspetto economico quanto dovuto dal Comune di Marcellina alla Signora *Italia Rosalinda Rosati* ;

Precisato inoltre che, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 sono state allocate al capitolo 2474 risorse sufficientemente capienti per assicurare la copertura finanziaria del suddetto esborso, in ossequio ai principi contabili, non possono essere destinate al finanziamento della spesa corrente che ha carattere ripetitivo;

Richiamate:

- la delibera 132/2010 della sezione di controllo per la Toscana con la quale viene precisato che *“gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento»*. In ragione di ciò, *«nel caso in cui l'ente a fronte di una sentenza esecutiva, voglia (...) pervenire ad un accordo transattivo, non si rende necessario il riconoscimento della legittimità del debito che peraltro risulterebbe contraddittorio rispetto al contenuto della volontà transattiva che si vuole porre in essere”*;

- la deliberazione della Corte dei Conti Puglia, Sezione di Controllo, n. 80 del 2017 che ha stabilito: *“Nello specifico, nell'ambito delle fattispecie normative di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, non può considerarsi incluso l'istituto contrattuale della transazione (sez. Umbria, del. n. 123/2015; sez. Lombardia, del. n. 181/2017). Infatti, a differenza dei debiti fuori bilancio (chiaramente riconducibili al concetto di sopravvenienza passiva in quanto, in assenza di una specifica previsione nel bilancio di esercizio in cui i debiti si manifestano, esse prescindono necessariamente da un previo impegno di spesa), gli accordi transattivi presuppongono, invece, la decisione dell'ente di pervenire ad un accordo con la controparte, per cui è possibile prevedere, da parte del Comune, tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi per l'adempimento. Ne deriva che l'ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l'obbligo) di attivare le normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste dall'art. 191 del TUEL e di correlare ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi transattivi;*

- la deliberazione n. 129 del 12 settembre 2017, della Corte di Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, che ha affermato che *l'ente locale deve richiedere il parere all'organo di revisione anche in riferimento a transazioni non di competenza del Consiglio comunale, quando le stesse sono di particolare rilievo, o relative a controversie di notevole entità; nella stessa pronuncia è stato inoltre*

precisato che l'Ente deve dimostrare il percorso logico seguito per giungere alla definizione transattiva della controversia, anche sulla base di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso;

Considerato che sulla base dell'orientamento espresso dalla Corte dei Conti l'approvazione dell'accordo transattivo non determina la nascita di un debito fuori bilancio;

Ritenuto, pertanto, meritevole di approvazione dell'allegato accordo transattivo allegato alla presente deliberazione a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 239, comma 1, lett b) n. 6 del D.lgs. 267/2000 in base quale si rende necessario acquisire sulla presente deliberazione il parere dell'organo di revisione economico finanziaria;

Acquisito il richiesto parere reso dal Revisore Unico dei Conti, con verbale n.65 del 27/03/2025 acquisito in pari data al protocollo dell'Ente al n. 6736;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rilasciati ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D. lgs n. 267/2000;

Attesa la propria competenza a deliberare ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità,

Con votazione unanime e palese resa nelle forme di legge

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. **Di approvare**, sulla base di quanto espresso in premessa, l'atto di transazione di definizione del contenzioso espresso con sentenza n° 92/2025, pubblicata in data 29.01.2025, dal Tribunale di Tivoli ,allegato al presente provvedimento e contraddistinto come allegato "A" accordo transattivo tra il Comune di Marcellina in persona del Sindaco p.t. dott. Alessandro Lundini, con sede in Piazza Cesare Battisti n° 14 e la Sig.ra Rosati Italia Rosalinda;
2. **Di autorizzare** conseguentemente il Sindaco a sottoscrivere il precitato accordo;
3. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio interessato per l'adozione dei provvedimenti di competenza discendenti dal presente deliberato;
4. **Di pubblicare** il presente atto all'Albo Pretorio comunale e nel sito istituzionale dell'ente nell'elenco semestrale dei Provvedimenti organi d'indirizzo politico nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
5. **Di dichiarare**, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Lundini Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiori Elena

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.